



Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

D.L. 34/2019 / A.C. 1807

Dossier n° 31 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 15 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1807
D.L.	34/2019
Titolo:	Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	51
Date:	
emanazione:	30 aprile 2019
pubblicazione in G.U.:	30 aprile 2019
presentazione:	30 aprile 2019
assegnazione:	2 maggio 2019
scadenza:	29 giugno 2019
Commissioni competenti:	V Bilancio, VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il provvedimento in esame, presentato in prima lettura alla Camera dei Deputati, si compone di **51 articoli**, ripartiti in **4 Capi**.

Il **Capo I (Misure fiscali per la crescita economica)** comprende gli **articoli da 1 a 16**.

L'**articolo 1** reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di aumentare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

L'**articolo 2** sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.

L'**articolo 3** incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 - più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

L'**articolo 4** mira a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta patent box, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 5** modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.

L'**articolo 6** stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L'**articolo 7** dispone un regime di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche.

L'**articolo 8** estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

L'**articolo 9** prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche (definite dal comma 2), derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisca, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).

L'**articolo 10** introduce la possibilità per chi sostenga le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

L'**articolo 11** ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il cd. *bonus aggregazione*. L'agevolazione in commento consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene introdotta pertanto una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.

L'**articolo 12** estende l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1° gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

L'**articolo 13** prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea trasmetta all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore. Tale obbligo vale anche per il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019.

L'**articolo 14** modifica il DPR n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) per inserire le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

L'**articolo 15** consente alle Regioni e agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, mediante l'esclusione delle sanzioni.

L'**articolo 16** chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (comma 924 della legge n. 205 del 2017 - legge di bilancio 2018) spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse. L'articolo chiarisce inoltre come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.

Il Capo II (Misure per il rilancio degli investimenti privati) comprende gli articoli da 17 a 30.

L'**articolo 17** istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019.

L'**articolo 18** interviene in vario modo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).

L'**articolo 19** dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a carico delle risorse previste dall'art. 50) del Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta, dal 10 all'8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

L'**articolo 20** modifica le modalità di funzionamento della cd. "Nuova Sabatini", misura di sostegno che consente - alle micro, piccole e medie imprese - di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

L'**articolo 21** estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. "Nuova Sabatini" di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013 anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un'applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale.

L'**articolo 22**, novellando il decreto legislativo n. 231/2002, reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

L'**articolo 23** apporta numerose modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (*non-performing loans*) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari.

L'**articolo 24** reca una serie di modifiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni.

L'**articolo 25** interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n.145/2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari, al fine di comprendere gli enti territoriali nel perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici (comma 1) ed allineare la normativa alla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato (comma 2).

L'**articolo 26** dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare.

L'**articolo 27** introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato.

L'**articolo 28** dispone una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, prevedendo che le imprese beneficiarie ricorrano a dichiarazioni sostitutive per attestare, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso.

L'**articolo 29** reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le *start-up* innovative, nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

L'**articolo 30** prevede l'assegnazione, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Il Capo III (Tutela del *Made in Italy*) comprende gli articoli 31 e 32.

L'**articolo 31** introduce nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005): la definizione di marchio storico di interesse nazionale; la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale; il logo "marchio storico di interesse nazionale"; la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.

L'**articolo 32** dispone un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*.

Il Capo IV (Ulteriori misure per la crescita) comprende gli articoli da 33 a 51.

L'**articolo 33** interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma 2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.

L'**articolo 34** prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni € nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.

L'**articolo 35** interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124/2017.

L'**articolo 36** proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'attuazione della riforma delle banche popolari. Viene inoltre modificata la disciplina operativa del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

L'**articolo 37** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote del capitale della *NewCo Nuova Alitalia* entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia.

L'**articolo 38** dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti.

L'**articolo 39** prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società *in house* già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.

L'**articolo 40** riconosce una indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna.

L'**articolo 41** amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la mobilità in deroga.

L'**articolo 42** proroga la durata del periodo transitorio nel quale le camere di commercio e gli organismi

abilitati in base alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.

L'**articolo 43** modifica alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

L'**articolo 44** prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori.

L'**articolo 45** proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine - fissato dalla legge di bilancio 2019 - entro il quale le Regioni devono rideterminare, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

L'**articolo 46** interviene sulla disposizione (comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1/2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto.

L'**articolo 47** autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

L'**articolo 48** reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima.

L'**articolo 49** concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro.

L'**articolo 50** contiene la copertura finanziaria del provvedimento.

L'**articolo 51** dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo (1° maggio 2019) della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegata

Il provvedimento non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, ha introdotto, all'articolo 10, una specifica disciplina dell'AIR nei decreti-legge; tale disciplina è semplificata rispetto a quella generale e prevede un'articolazione dell'analisi in: individuazione dei problemi da affrontare; definizione degli obiettivi; individuazione dei possibili destinatari; quantificazione dei principali impatti. L'articolo 7 prevede invece la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente

Si segnala preliminarmente che per il provvedimento sono state necessarie due distinte deliberazioni in Consiglio dei ministri il 4 e il 23 aprile, oltre ad un esame preliminare avvenuto nella riunione del Consiglio dei ministri del 20 marzo; la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" è avvenuta a distanza di 26 giorni dalla prima deliberazione e di 7 giorni dalla seconda;

Il decreto-legge, composto da 51 articoli e 201 commi, contiene disposizioni di varia natura che appaiono ricondotte ad una cornice unitaria dalle due finalità, in vero assai ampie, indicate dal preambolo: stabilire misure per la crescita economica e prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

In proposito si ricorda che la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 244 del 2016](#), in presenza di un precedente decreto legge di ampia portata (il decreto-legge n. 133 del 2014 in materia infrastrutturale), ha affermato che, pur trattandosi di un provvedimento riconducibile alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», annoverati dalla Corte tra gli «atti [...] che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità» (sent. n. 32 del 2014), nondimeno, le molteplici disposizioni che lo compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo, essendo tutte preordinate all'unitario obiettivo di accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche, nel più ampio quadro della promozione dello sviluppo economico e del rilancio delle attività produttive.

Potrebbe comunque essere oggetto di approfondimento la coerenza con tale perimetro di alcune disposizioni. Si tratta in particolare:

- dell'articolo 35, che interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche;
- dell'articolo 43 che reca semplificazioni negli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore e modificazioni alla disciplina sugli obblighi di trasparenza dei partiti e movimenti politici;
- dell'articolo 45 che proroga il termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali;

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 201 commi 31 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista nel complesso l'adozione di 33 provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 3 DPCM, 24 decreti ministeriali e 6 provvedimenti di altra natura; per ben 19 provvedimenti non è previsto alcun termine per l'adozione; 4 necessitano di intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni e per uno è richiesto l'assenso della Commissione europea.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 7 dell'articolo 2 prevede che l'agevolazione in materia di IRES disposta dall'articolo non sia cumulabile con la riduzione di imposta per gli enti del terzo settore prevista dall'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973; *tuttavia tale disposizione risulta abrogata* a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 52-bis, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), con un rinvio "mobile" in vero suscettibile di determinare incertezze.

Il comma 3 dell'articolo 40 prevede che le indennità previste dai commi 1 e 2 nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 siano concesse con "decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria", *utilizzando un'espressione che non definisce in modo preciso la natura dei provvedimenti richiamati.*

Il comma 1 dell'articolo 42 sembra intervenire, sia pure transitoriamente, su una materia disciplinata da fonte secondaria, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, *in contrasto con il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi* che impone di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la formulazione delle seguenti disposizioni:

- il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 28 fa riferimento alla data di emanazione della "predetta direttiva" laddove sembrerebbe doversi fare riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal secondo periodo del medesimo comma;
- l'articolo 16 opera una modifica solo implicita dell'articolo 1, comma 294, della legge n. 145 del 2018, laddove il paragrafo 3 lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive di privilegiare la tecnica della novella;
- la lettera b) del comma 7 dell'articolo 29, indica tra i requisiti per l'accesso agli incentivi per la trasformazione tecnologica e digitale "l'operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere"; al riguardo, si segnala che andrebbe evitato l'utilizzo del segno grafico "/" e dell'espressione "e/o" chiarendo in entrambi i casi il valore congiuntivo o disgiuntivo dell'espressione (per l'esigenza di evitare l'utilizzo dell'espressione "e/o" si richiama il paragrafo 4, lettera f) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001);
- in coda al testo dell'articolo 30 è inserita una tabella di riparto che però potrebbe risultare priva di contenuto normativo dal momento che tale tabella appare solo esplicativa di quanto già previsto dal testo e priva di un autonomo contenuto normativo (la stessa tabella inoltre non è mai richiamata nel

testo dell'articolo);

- il comma 8 dell'articolo 32 indica che il "voucher 3l" può essere utilizzato dalle imprese di cui al "comma 10" laddove correttamente si dovrebbe fare riferimento alle imprese di cui al comma 7;
- il comma 9 dell'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 37 esplicitano la natura "non regolamentare" del decreto ministeriale e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle medesime disposizioni, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha qualificato i decreti di natura non regolamentare come atti dall'indefinibile natura giuridica (si veda in particolare la sentenza n. 116 del 2006);
- i commi 1 e 2 dell'articolo 33 prevedono, rispettivamente, per le regioni e per i comuni, nell'ambito di agevolazioni per le assunzioni, un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore soglia nell'anno 2025; non viene però disciplinato cosa accada nel caso in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell'anno 2025;
- la rubrica dell'articolo 43 andrebbe adeguata al contenuto dell'articolo che fa riferimento agli obblighi di trasparenza posti in capo, oltre che agli enti del terzo settore (i soli citati nella rubrica), anche ai partiti e ai movimenti politici;
- al medesimo articolo, alla lettera *b*) del comma 3, andrebbe meglio esplicitato cosa si intenda per "piena conoscenza" da parte del partito o movimento politico della mancata iscrizione nelle liste elettorali del soggetto erogatore di un finanziamento, fattispecie che la commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici è chiamata a valutare ai fini dell'applicazione di una sanzione pecuniaria;
- la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 50 contiene infine alcuni evidenti refusi: al comma 1, le parole "111 euro" andrebbero sostituite con: "111 milioni di euro"; al comma 2, alinea, le parole "314,091 euro", "317,891 ero" e le parole "307,791 euro" andrebbero sostituite, rispettivamente, con le parole: "314,091 milioni di euro", "317,891 milioni di euro" e "307,791 milioni di euro"; al comma 2, lettera *a*), le parole: "292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032" andrebbero sostituite con le seguenti: "292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032"; alla successiva lettera *b*) le parole: "30 milioni di euro 2020" andrebbero sostituite con le seguenti: "30 milioni di euro per l'anno 2020"; alla successiva lettera *g*) le parole "20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021" andrebbero sostituite con le seguenti: "20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021";